



**ODG**

**N. 783**

Atto di indirizzo all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso pervenuto

*Presentato dal Consigliere regionale:*

*PREIONI ALBERTO (primo firmatario) 15/03/2022*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 15/03/2022*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO:** Atto di indirizzo all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso pervenuto

Premesso che è stato promosso avanti al TAR Piemonte un ricorso da parte del Consigliere Bongioanni avverso le deliberazioni 1 e 2 dell'Ufficio di Presidenza nella parte in cui disciplinano la votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione sistema remota EPOLL e conseguentemente avverso la deliberazione del Consiglio regionale n. 195 dell'8 febbraio 2022 di rinnovo dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;

rilevata la richiesta dell'Avvocatura all'Ufficio di Presidenza di esprimere, entro il 15 marzo 2022, il proprio parere sull'opportunità di costituzione in giudizio;

considerata la richiesta di pronunciamento effettuata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, ove è previsto che *“Nel caso in cui, su questioni politico-amministrative di rilevanti importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio di Presidenza ha diritto di chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi con un atto di indirizzo nella prima seduta utile”*;

preso atto che nel ricorso viene contestata la legittimità delle citate deliberazioni per avere arbitrariamente modificato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le modalità di svolgimento della votazione a scrutinio segreto con conseguente violazione dei principi costituzionali e normativi in materia di segretezza del voto e di riservatezza di chi esprime il medesimo voto;

ritenuto che le deliberazioni in questione, espressione della potestà di autoregolamentazione interna del Consiglio regionale e come tali non sindacabili giurisdizionalmente, sono pienamente legittime. Infatti con tali deliberazioni l'UDP ha disciplinato le modalità di votazione dei delegati all'elezione del Presidente della Repubblica, del componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dando seguito all'orientamento espresso nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e rappresentando compiutamente e legittimamente la volontà dell'Assemblea di coniugare, nel periodo di emergenza epidemiologica, il pieno rispetto del principio della segretezza del voto ed il diritto alla piena partecipazione del *plenum* del Consiglio regionale;

**il Consiglio regionale  
invita l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**

ad esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso avanti al TAR Piemonte da Bongioanni Paolo contro le deliberazioni citate in premessa.